



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 8 (Accordo)

Apporti dei coproduttori

1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario di ciascun coproduttore, le autorità competenti possono prendere in considerazione congiuntamente che parte di tale apporto possa effettuarsi «in natura», inclusa, ma non solo, la fornitura di strutture di studio. 2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. 3. Nel caso in cui il coproduttore della Repubblica Italiana o il coproduttore del Giappone sia composto da due o più imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it